

**SOGGETTO ATTUATORE CONSIP**  
**DETERMINA A CONTRARRE**  
**ART. 32 D.LGS. 50/2016**

<b>OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE</b>	Fornitura di KIT diagnostici per Coronavirus, destinati all'emergenza sanitaria "Covid-19".
<b>CODICE IDENTIFICATIVO</b>	ID 2285
<b>BENEFICIARIO</b>	AMMINISTRAZIONI DI VOLTA IN VOLTA INDIVIDUATE DAL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
<b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA</b>	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) n. 2 e 3, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI KIT DIAGNOSTICI PER CORONAVIRUS DESTINATI ALL'EMERGENZA SANITARIA – COVID-19
<b>IMPORTO MASSIMO A BASE D'ASTA</b>	Euro 1.130.000,00
<b>DURATA DEL CONTRATTO</b>	Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite per la durata del periodo emergenziale, attualmente fissato fino al 31 luglio 2020, salvo eventuali proroghe, nei limiti del massimale eventualmente incrementato.
<b>REQUISITI DI PARTECIPAZIONE</b>	La partecipazione richiede il necessario possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, l'iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto del Contratto (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3, D.lgs. 50/201) nonché l'assenza della causa impeditiva ex articolo 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001.
<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	NA
<b>SUDDIVISIONE IN LOTTI</b>	NA
<b>MOTIVAZIONI</b>	<p>Consip, in qualità di soggetto attuatore nominato con Decreto della Presidenza del Consiglio n.666 del 2 marzo 2020, avendo verificato le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, così come accertate dal combinato disposto della ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630, del 3/02/2020 e del predetto Decreto per l'acquisto di servizi e forniture necessarie per fronteggiare l'emergenza di cui trattasi, che consentono il ricorso alla procedura di negoziata ex art. 63, del Codice si avvale, per l'espletamento della presente procedura, della facoltà prevista dall'art. 3, commi 2 e 3, dell'Ordinanza, al fine di accelerare la scelta del contraente.</p> <p>Stante quanto sopra, in ragione delle esigenze manifestate dalla Protezione Civile con comunicazione del 11 marzo 2020 ed in</p>

particolare che il KIT abbia una specificità del 100% e una sensibilità del 99,17%, si ravvede la necessità di procedere all'acquisto di 267 KIT diagnostici per Coronavirus (per un totale di circa 67.000 test) per un valore complessivo di € 1.130.000,00.

Considerato che dalle ricerche effettuate, seppur svolte nel più breve tempo possibile per consentire celermente l'urgente approvvigionamento dei dispositivi, non sono stati rinvenuti altri prodotti sul mercato aventi le medesime caratteristiche tecniche in grado di soddisfare questo tipo di prestazioni nei tempi necessari per far fronte al crescente stato emergenziale.

Ciò premesso, tenuto conto che l'azienda CO-Diagnostics – Salt Lake City – USA risulta essere l'unica produttrice dei dispositivi aventi le caratteristiche tecniche richieste dalla Protezione Civile e che il fornitore Resnova S.r.l. risulta l'unico in grado di commercializzare tali prodotti oggetto dell'acquisizione, rilasciando all'uopo apposita lettera di esclusività in data 10 marzo 2020, la presente procedura è espletata ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), nn. 2 e 3.

La presente procedura si svolgerà nel rispetto delle previsioni del D.Lgs n. 50/2016; tuttavia, in conformità a quanto previsto dal combinato disposto dell'Ordinanza n. 630 e dell'Ordinanza n. 639, del 25 febbraio 2020 – si procede in deroga ai seguenti articoli:

- art. 21 in relazione alla previsione della delibera di programmazione, trattandosi di acquisizioni non preventivate la cui necessità deriva dall'attuale stato di emergenza;
- art. 32 nella parte in cui si prevede l'aggiudicazione efficace a seguito dei controlli dei prescritti requisiti, al fine di garantire la massima celerità dell'approvvigionamento;
- art. 33 controllo sugli atti delle procedure di affidamento;
- art. 34 previsione dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale, in considerazione della peculiarità dei Dispositivi Medici oggetto della presente iniziativa;
- Art. 98 con riferimento alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
- Art. 35 allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- art. 35 in relazione alla possibilità di corrispondere l'anticipazione del prezzo fino alla misura del 50% e anche in assenza della costituzione della garanzia fideiussoria;
- art. 106 in relazione alla prescrizione per cui le varianti sono consentite solo se previste nei documenti di gara iniziali e in relazione ai termini di cui ai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di Anac, tenendo conto delle non prevedibili evoluzioni della situazione emergenziale;
- art. 93 garanzia provvisoria, data la necessità di garantire la massima speditezza della procedura in ragione dello stato emergenziale;
- Art 103, comma 1 garanzia definitiva, limitatamente alla parte in cui si prevedono l'incremento del valore della cauzione rispetto ai ribassi percentuali a base d'asta, data la necessità di garantire la massima speditezza della procedura in ragione dello stato emergenziale.

Per ragioni di celerità e speditezza della procedura, così come dettate dallo stato emergenziale di cui alle richiamate Ordinanze n. 630 e 639, si deroga alle previsioni di cui agli articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10 e 10-bis, della Legge 241/1999 se ed in quanto applicabili.

Resta fermo in ogni caso l'applicabilità alla presente procedura di ulteriori deroghe, ove espressamente previste da successivi interventi normativi e regolamentari emanati dalle Autorità competenti.

<b>NOMINATIVO DELL'OPERATORE ECONOMICO</b>	Resnova S.r.l.	
<b>ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO</b>	<p>Si precisa che il contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, dell'Ordinanza 630/2020, è rinnovabile agli stessi agli stessi prezzi, patti e condizioni, entro il periodo emergenziale, per la fornitura di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, nei limiti delle quantità necessarie a far fronte agli eventuali ulteriori fabbisogni legati allo stato emergenziale.</p> <p>Considerato che le consegne avverranno in base ai fabbisogni di volta in volta individuati dal Dipartimento di Protezione Civile, si prevede l'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice, così come derogato dall' art. 3 dell'ordinanza n. 630/2020 e s.m.i., nella misura pari al 20% dell'importo contrattuale.</p>	
<b>DEROGHE AL BANDO TIPO</b>	Non applicabile	
<b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b>	Dott. Luca Mastrogregori	
<b>FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE DETERMINA E DATA</b>	_____	

**Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate.**